



# **COMUNE DI MOZZECANE**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI**

*(ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, commi 837-845)*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31.03.2021  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10.03.2022

## Indice

Indice .....	2
Art. 1 - Oggetto del canone.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati .....	4
Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa .....	4
Art. 5 - Riduzioni .....	4
Art. 6 - Versamento del canone .....	4
Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia .....	5
Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	6
Art. 9 - Occupazioni abusive .....	6
Art. 10 - Sanzioni.....	6
Art. 11 - Rateazioni.....	7
Art. 12 - Rimborsi.....	7
Art. 13 - Contenzioso.....	7
Art. 14 - Trattamento dei dati personali.....	7
Art. 15 - Norme transitorie .....	8
Art. 16 – Affidamento a terzi.....	8
Art. 17 – Entrata in vigore .....	8

## Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati autorizzati e realizzati anche in strutture attrezzate;
  - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - c) per *mercato*: l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
  - g) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
  - h) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;
  - i) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

### **Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati**

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di giovedì nel Capoluogo, nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria agli atti dell'ufficio commercio. Il numero complessivo di posteggi ammonta a 24.
2. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 7.00. Alle ore 14.00 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti possono accedere solo entro le ore 8.00.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura di almeno 50 cm che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di metri 2/3 come indicato nel vigente regolamento Comunale.
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, lo stesso può essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.
5. Per maggiori dettagli si fa riferimento al Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 26.01.2006.

### **Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero il canone è determinato in base alla tariffa annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 842 della legge n. 160/2019, aumentata del 25% e determinata con deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla superficie occupata dal posteggio assegnato. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per le occupazioni degli spuntisti si applica, per ogni giorno di occupazione, l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio.

### **Art. 5 - Riduzioni**

Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 30%.

### **Art. 6 - Versamento del canone**

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a Euro 150,00 è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 31/03, il 30/06 ed il 30/09.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il

versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.

4. Per gli spuntisti, è ammessa l'assegnazione di posteggi non occupati in difetto del pagamento del canone dovuto nel limite di una sola volta. Il mancato versamento del canone è soggetto a sanzione per omesso versamento ed è causa ostativa ad ulteriori occupazioni fino ad avvenuta regolarizzazione.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad Euro 5,00 annuali.

#### **Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dovuti all'ente concedente da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.01.2006. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.01.2006.
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.01.2006, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

## **Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 10, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

## **Art. 9 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
  - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
  - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
  - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
  - a. al pagamento delle sanzioni previste dall'art. 10 del presente regolamento;
  - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
  - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

## **Art. 10 - Sanzioni**

1. L'omesso versamento del canone comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'importo del canone non versato.
2. Per le occupazioni realizzate abusivamente, si applica la sanzione pari al canone maggiorato del 50%, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera g) della legge n. 160/2019. Si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Restano sempre applicabili le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come indicato dall'art. 1, comma 821, lettera h) della legge n. 160/2019.
4. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019, fatta eccezione per le sanzioni stabilite dal codice della strada.
5. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 4 comporta la decadenza dalla concessione o autorizzazione, come previsto dall'articolo 8 del presente regolamento.
6. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla rimozione.

7. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di 1(un) punto percentuale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

### **Art. 11 - Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
  - a) il debitore può presentare istanza di rateizzazione entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di notifica);
  - b) le somme dovute possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi legali su ogni rata, secondo il seguente schema:

Fino ad € 100,00	Nessuna rateazione
Da € 100,01 ad € 500,00	Fino a 4 rate mensili o 2 bimestrali
Da € 500,01 ad € 3.000,00	Fino a 12 rate mensili o 6 bimestrali
Da € 3.000,01	Fino a 24 rate mensili o 12 bimestrali

- c) in caso di mancato pagamento di massimo due rate mensili, anche non consecutive, o una rata bimestrale, il debitore decade dal beneficio della dilazione con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.

### **Art. 12 - Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori ad Euro 5,00.

### **Art. 13 - Contenzioso**

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

### **Art. 15 - Norme transitorie**

Il Regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19.12.2001, nonché la delibera tariffaria n. 89 approvata dalla Giunta Comunale in data 23.11.2001, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

### **Art. 16 – Affidamento a terzi**

Il Comune di Mozzecane, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio nonché la riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

### **Art. 17 – Entrata in vigore**

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 il presente regolamento, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio (primo gennaio), ha effetto dal primo gennaio dell'anno di approvazione, purché approvato entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.